CAMERA DEI DEPUTATI N. 3661-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore **ROBALDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DARIDA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(ROGNONI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304

Presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 29 maggio 1982, n. 304 - misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale - meglio nota come « legge sui pentiti », all'articolo 12 prevedeva che i benefici previsti per i colpevoli di reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, che abbiano dato prova del loro ravvedimento, ovvero collaborino fattivamente con l'autorità di polizia e con quella giudiziaria, si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa legge e cioè a far data dal 3 giugno 1982, essendo la legge entrata in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Il disegno di legge al nostro esame tende a prorogare il predetto termine di centoventi giorni, lasciando nel resto inalterato il testo della legge n. 304 e lasciando comunque ferma la data del 31 gennaio 1982, relativa alla data di commissione dei reati presi in considerazione.

La valutazione che prevale a favore della proroga tende a rispondere ad una logica di opportunità prima politica che giuridica o meglio di politica giudiziaria.

La legge infatti ha dato indubbi risultati positivi nella lotta al terrorismo come testimoniano numerose affermazioni di magistrati ed operatori giudiziari.

Per altro, una quantificazione analitica e precisa di tutti i casi in cui la legge ha operato ed opera, il numero dei terroristi pentiti, le conseguenze a cui ha portato la loro collaborazione etc., appare allo stato, obiettivamente, quasi impossibile, poiché questi elementi si riferiscono a procedimenti giudiziari in corso e come tali coperti dal segreto istruttorio.

Proprio perché la *ratio* del provvedimento in esame ai fini della conversione, nello spirito dei principi informatori della legge n. 304, chiede al Parlamento di pronunciarsi esclusivamente sull'opportunità di una proroga del suo termine di applicabilità, senza prevedere alcuna modifica alla normativa a suo tempo varata, non si è ritenuto di prendere in esame l'ipotesi di modifica della legge n. 304. Questo appare motivato da un corretto metodo procedurale in quanto, trattandosi nella fattispecie di conversione di decreto-legge, è opportuno limitare l'intervento legislativo allo stretto quesito posto dal Governo e non ampliarne il contenuto. In secondo luogo, la legge n. 304, frutto di recente, approfondito dibattito e anche di profondo travaglio tra le forze politiche e sociali del Paese, può operare al meglio, favorendo la crisi e la disgregazione delle organizzazioni eversive, nella misura in cui rimane il più possibile come è. Non dobbiamo assolutamente dare l'impressione di volerla modificare; si tratta di un provvedimento a carattere amnistiale che come tale va tenuto fermo soprattutto per quanto riguarda il termine previsto con riferimento ai comportamenti criminosi ai quali sono applicabili le misure di clemenza.

Deve essere chiaro, quindi, che la proroga del termine di centoventi giorni va considerata con la convinzione che si tratta di una soluzione opportuna oggi in presenza di numerosi processi per fatti di terrorismo, ma certamente non ripetibile.

Diversamente corriamo il rischio di screditare la legge stessa e di vanificarne la efficacia.

Si può anche osservare che la « legge sui pentiti » ha contribuito ad evidenziare nuovi problemi nell'ambito della complessa tematica relativa alla lotta alla criminalità organizzata ed agli strumenti più efficaci di intervento; in particolare, con riferimento all'eventuale estensione di analoghe misure di clemenza alle forme di criminalità mafiosa e camorristica. Su questo argomento, però, non è il caso di soffermarci in questa sede; valuteranno le forze politiche e parlamentari se farsene carico e porre il problema nelle sedi idonee e con le procedure relative.

Concludendo questa breve relazione, in considerazione della validità della proroga del termine di centoventi giorni richiesta dal Governo, per altro sulla scorta di elementi di difficile accertamento quantitativo, trattandosi di una fase ancora quasi sperimentale di applicazione della legge, con procedimenti penali in corso, invito i colleghi a votare il presente disegno di legge di conversione.

ROBALDO, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, recante differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.

Decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 272 del 2 ottobre 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine di centoventi giorni previsto nell'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304, è differito di ulteriori centoventi giorni.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.